

Prot. 13740/2016

## DETERMINA

**OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA A INDIVIDUARE SOGGETTI SPECIALIZZATI, INTERESSATI A MANIFESTARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ NELL'AMBITO DI DELLA SELEZIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.**

Premesso che:

- In data 08/02/2016, è stato pubblicato, su sito istituzionale [www.lameziaairport.it](http://www.lameziaairport.it), avviso di indagine conoscitiva prot. n.12794/2016, per la selezione di soggetti da invitare nella procedura per l'affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo;
- In data 18/02/2016, termine di scadenza per la presentazione delle istanze, sono pervenute a mezzo PEC n. 14 istanze, come da allegato verbale della Segreteria Presidenza;
- In data 14/03/2016 è stata inviata a mezzo PEC, lettera di invito alle 10 società sorteggiate, per come da verbale del 07/03/2016.

Considerato che:

- nell'avviso di manifestazione di interesse non erano previsti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ex artt. 41 e 42 del d.lgs. 163/06;
- successivamente all'invio della lettera di invito, sono state sollevate perplessità in ordine alla legittimità di alcune clausole presenti e nello specifico:
  - la lettera di invito richiede idonea documentazione attestante il possesso di requisiti di carattere economico, tra cui le idonee referenze bancarie. Tale richiesta risulterebbe in questa fase illegittima;
  - l'art.4 del Capitolato prevede il "Pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto di SACAL, ove occorra e sia richiesto, in via anticipata con rimborso da parte di SACAL entro 90 giorni dalla data dell'effettivo pagamento". Il Consiglio di Stato con sentenza n.6399 del 29.12.2015 ha dichiarato illegittimo tale obbligo a carico del Broker;
- ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-*nonies* della L.241/1990, che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;
- si ritiene necessario porre rimedio all'illegittimità rilevata, mediante l'annullamento in autotutela dell'avviso di manifestazione di interesse e di tutti gli atti conseguenti.

Tutto ciò premesso e considerato si determina

- di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L.241/1990, per le motivazioni espresse in premessa, l'avviso di manifestazione di interesse e tutti gli atti conseguenti;

- di indire una nuova manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

**Lamezia Terme 23/03/2016**

Il Responsabile Gare e Acquisti  
Dott.ssa Mariateresa Gattabria